

## Co.Tr.A.B

Contratto per la progettazione esecutiva e la realizzazione del sistema di Gestione Innovativa del Trasporto Pubblico Locale” con annesso servizio di garanzia, di assistenza tecnica, manutenzione e formazione secondo quanto indicato nella documentazione progettuale

### Premesse

(dovranno essere richiamati e riassunti gli atti amministrativi, decisorii, di autorizzazione che sono alla base dell'atto, i riferimenti alla gara, le forme di pubblicità, le risultanze del verbale di gara, il criterio di aggiudicazione, l'aggiudicazione provvisoria e la documentazione richiesta e/o acquisita d'ufficio, la documentazione trasmessa dall'aggiudicatario, le verifiche, l'aggiudicazione definitiva, la normativa antimafia)

### Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il Committente affida all'Appaltatore che accetta, la Progettazione esecutiva e la realizzazione del sistema di Gestione Innovativa del Trasporto Pubblico Locale” con annesso servizio di garanzia, di assistenza tecnica, manutenzione e formazione secondo quanto indicato nella documentazione progettuale e precisamente la fornitura:

- di n. 400 emettitrici a terra;
- di n. 600 emettitrici a bordo
- di n. 600 obliteratrici
- del Sistema gestione WEB

Fa inoltre parte dell'Appalto la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D.lg. 81/2008 e dei documenti allegati.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto della fornitura ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo della stessa. Deve, pertanto, intendersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato, ma comunque necessario per la realizzazione della fornitura.

Costituiscono parte integrante del Contratto e materialmente allegati allo stesso il “Disciplinare Tecnico e il Duvri.

Salvo quanto previsto dal presente contratto e dal disciplinare, l'esecuzione della fornitura in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

### Art. 2 Disciplina economica dell'appalto

L'importo complessivo della fornitura oggetto del presente appalto, stabilito in sede di gara in € **4.570.000,00** a seguito dell'espletamento della gara con la procedura aperta indetta a termini dell'art. 55 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del predetto decreto legislativo, si riduce al netto del ribasso del offerto dall'impresa ad € ....., oltre IVA nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. I materiali da impiegare devono essere di prima qualità, tali da poter eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte in conformità a quanto specificato nel disciplinare tecnico. La fornitura e la relativa posa in opera dovrà risultare atta allo scopo cui è destinata, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Resta inteso che livelli di qualità inferiori a quelli previsti dalle specifiche progettuali ed alle campionature offerte non saranno accettate dalla Committenza.

Il Committente si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre sia all'atto della consegna della fornitura, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia della fornitura stessa, senza che l'appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel disciplinare di gara e sempreché l'importo complessivo della fornitura resti nei limiti sopra indicati. Trattandosi di fornitura affidata a corpo l'importo è fisso e invariabile senza che possa essere invocato dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura della fornitura eseguita o sul valore attribuito alla loro qualità.

Resta però convenuto che l'importo contrattuale può essere suscettibile di aumento o diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo di cui sopra.

In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative saranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate secondo i prezzi unitari dei singoli componenti indicati nel capitolato tecnico.

In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Non trova applicazione l'art. 115 del D.lg. 163/2006 e s.m.i. in materia di revisione prezzi, in quanto non si tratta di esecuzione di fornitura periodica o continuativa.

### **Art. 3**

#### **Termine assegnato per l'esecuzione della fornitura**

Il tempo di esecuzione della fornitura è stabilito in 120 gg naturali e consecutivi decorrenti dall'ordine.

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione verrà applicata una penale giornaliera pari a € 300,00 euro.

A partire dalla data dell'ordine, l'Impresa procederà alla fornitura oggetto del presente contratto con la necessaria progressione e regolarità, in modo da ultimarla entro il termine previsto.

L'Impresa dovrà rispettare i termini e le scadenze sopra indicati ed accetta fin d'ora eventuali modifiche che dovessero essere stabilite dal committente.

La fornitura dovrà essere effettuata con continuità; qualsiasi sospensione non imposta o autorizzata dalla Direttore dell'esecuzione della fornitura, sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

A fornitura ultimata verrà redatto, il "Verbale di ultimazione", in esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dell'attività in tempo utile.

### **Art. 4**

#### **Pagamenti**

L'appaltatore avrà diritto a due pagamenti in acconto, pari ciascuno al 40% dell'importo dell'appalto da corrispondersi rispettivamente, il primo, ad avvenuta fornitura a piè d'opera di tutte le attrezzature oggetto dell'appalto, la seconda, ad avvenuto montaggio e comunque dopo la verifica di buon funzionamento delle attrezzature stesse. Il saldo, pari al restante 20%, dell'importo dell'appalto sarà corrisposto a seguito della emissione della certificazione di conformità della fornitura secondo le norme vigenti.

I pagamenti dipendenti dalla esecuzione dell'appalto, saranno effettuati dal Consorzio, a favore dell'impresa .....da accreditarsi per conto del creditore in c/c bancario dedicato, ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. a favore della Banca – Agenzia di -codice IBAN: , intestato al suindicato creditore. La/e persona/e delegata/e a utilizzarlo è/sono il Sig. nato a il – C.F. .

## **Art. 5**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. l'appaltatore si impegna, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad utilizzare il conto corrente dedicato indicato per la registrazione di tutti i movimenti relativi alla fornitura in argomento e ad effettuare tutti i pagamenti mediante bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente (eventuale). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

## **Art. 6**

### **Rappresentanza dell'impresa**

La rappresentanza dell'Impresa ed ogni altra facoltà necessaria per tutte le operazioni e per tutti gli effetti, di qualsiasi natura, dipendenti dall'appalto di cui trattasi, anche dopo il collaudo e sino alla estinzione di ogni rapporto, nonché l'incarico di direzione (eventuale) restano affidati al sig..... Il predetto è domiciliato per la carica presso la sede dell'Impresa e non potrà essere sostituito da altre persone, la cui capacità tecnica ed amministrativa non sia stata preventivamente accertata dal committente. Ogni responsabilità in ordine e all'andamento della fornitura per assicurarne l'esecuzione in conformità dei patti contrattuali e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti o emanate nel corso della fornitura, il tutto con esonero da qualsiasi responsabilità del committente, dei suoi dipendenti e di terzi con particolare riguardo al rispetto delle norme antinfortunistiche, resta affidata al legale rappresentante dell'impresa affidataria.

## **Art. 7**

### **Dichiarazione impegnativa dell'appaltatore**

L'impresa si obbliga all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione della fornitura;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente nonché delle norme CEI, UNI e delle altre specifiche europee espressamente adottate;
- f) delle specifiche tecniche.

Resta tuttavia stabilito che la Committenza, per il tramite del Direttore dell'esecuzione potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso della fornitura, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle forniture da svolgere, anche se non espressamente citati nel disciplinare; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche della fornitura già definite nei disegni contrattuali.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad osservare, scrupolosamente, le norme in vigore e quelle che, eventualmente, venissero emanate durante il corso dell'appalto, in materia di assunzione della mano

d'opera.

Si impegna, altresì, ad applicare e rispettare le norme del D.lg. 81/2008 e s.m.i riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L'Appaltatore dichiara di essere stato perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del disciplinare) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

## **Art.8**

### **Disposizioni a tutela della manodopera**

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. Per l'emissione di ogni pagamento, l'impresa dovrà produrre il Durc regolare ed in corso di validità.

L'Impresa si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Si è provveduto, ai sensi dell'art. 26 del D.lg. n. 81/2008 a redigere il DUVRI, individuando i rischi specifici esistenti nell'ambiente dove deve essere eseguita la fornitura e lo stesso viene allegato al presente contratto.

## **Art.9**

### **Disciplina del subappalto (da adeguare e se del caso)**

L'Impresa assuntrice si impegna al puntuale rispetto delle norme previste dall'art.118 del D.lg. 163/2006 e s.m.i.

Al riguardo l'Impresa, in sede di gara ha dichiarato che intende avvalersi della facoltà di subappaltare le seguenti parti di fornitura:

-----

In ottemperanza al disposto dell' art.118 comma 3 del predetto decreto, l'Impresa è tenuta a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle relative fatture quietanziate (con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate – eventuale).

L'affidamento in subappalto deve avvenire agli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ulteriore ribasso non superiore al 20% ed il relativo contratto con l'Impresa subappaltatrice deve essere inviato all'Amministrazione almeno venti giorni prima della data di inizio

dell'esecuzione delle relative forniture.

Al momento del deposito di tale contratto devono altresì essere trasmesse le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lg. 163/2006 e s.m.i.

L'esecuzione di parte della fornitura in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

**oppure**

L'impresa ha dichiarato in sede di gara che non intende avvalersi del subappalto.

## **Art. 10**

### **Responsabilità**

L'impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, al committente, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

## **Art. 11**

### **Oneri a carico dell'appaltatore**

Si intendono a completo carico dell'Impresa, e quindi interamente compresi nel prezzo della fornitura, i seguenti oneri:

- a) tutte le spese relative al contratto, nonché le imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere e natura, inerenti direttamente o indirettamente alla fornitura, salvo quelli che per inderogabile prescrizione di legge siano a carico del committente;
- b) tutte le spese relative agli atti amministrativo-contabili ed alle copie del contratto, ai documenti e ai disegni che si rendessero necessari nel corso dell'esecuzione dell'appalto;
- c) la redazione di tutti gli atti, anche di spettanza della Amministrazione ed anche a carattere oneroso, necessari per il rilascio da parte degli Enti competenti (Comune, Ente certificatore, ASL, V.FF., ecc.) di autorizzazioni, nullaosta e permessi relativi alla fornitura in oggetto ed al regolare utilizzo degli impianti eventualmente installati entro il termine contrattuale;
- d) la consegna al termine della fornitura della documentazione di fine attività riflettenti lo stato degli impianti oggetto della fornitura, su supporto sia informatico, sia cartaceo. Dovranno inoltre essere consegnati tutti i documenti, certificati e dichiarazioni necessari.

Si intendono, inoltre, a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore, e quindi anch'essi interamente compresi nel prezzo dell'appalto, tutti gli oneri connessi alla fornitura anche indirettamente, fino all'approvazione della certificazione di conformità della fornitura, da parte del committente, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'approvvigionamento ed il trasporto a piè d'opera dei materiali e dei mezzi d'opera, l'eventuale collocazione e custodia in appositi locali, la protezione contro danni o manomissioni di qualsiasi genere e lo spostamento nei luoghi di impiego;
- b) le spese ed i canoni di impianto e di esercizio per le varie utenze eventualmente necessarie per la realizzazione delle forniture;
- c) le opere provvisorie di ogni specie;
- d) gli oneri connessi ad accessi, passaggi ed occupazioni temporanee di suolo pubblico;
- e) l'obbligo di tenere a disposizione del Committente o del Direttore dell'esecuzione i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione dei materiali per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei, e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o modificare i disegni ed i modelli avuti in consegna;
- f) la pulizia quotidiana degli spazi di cantiere, dei locali interessati dalle opere e delle vie di transito, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto. Entro dieci giorni lavorativi dal Verbale di ultimazione delle attività l'Impresa dovrà se del caso, sgomberare l'area del cantiere da tutti i

materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà, provvedendo altresì a tutti gli eventuali ripristini nelle aree già interessate dalla fornitura;

- g) la fornitura alla committenza o alla Direzione dell'esecuzione, entro i termini prefissati dalla stessa, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
- h) l'introduzione dei materiali occorrenti alle lavorazioni ed il trasporto alla discarica dei materiali di risulta - nel rispetto della normativa vigente - secondo percorsi all'interno dei locali indicati dal Committente o dal Direttore dell'esecuzione;
- i) l'immediato ripristino o ristoro di quanto danneggiato per colpa o incuria durante l'esecuzione delle forniture, su semplice richiesta del Committente o del Direttore dell'esecuzione;
- j) le documentazioni fotografiche, calcoli, disegni, ecc. richiesti dal Direttore dell'esecuzione o dal Committente;
- k) gli oneri connessi alle operazioni di regolare esecuzione.

All'ultimazione dell'attività, l'Impresa dovrà provvedere a quanto segue:

- a) Consegnare in apposita cartella i depliant illustrativi e le schede tecniche delle singole apparecchiature con le relative norme di installazione, messa in funzione, manutenzione e, per ogni apparato, un elenco dei pezzi di ricambio consigliati dal costruttore nonché dei materiali installati;
- b) consegnare i libretti con le norme d'esercizio e manutenzione delle apparecchiature.

Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

## **Art. 12**

### **Sospensione dell'esecuzione del contratto**

Qualora circostanze particolari impediscano - in via temporanea - la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto troverà applicazione l'art. 308 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.

## **Art. 13**

### **Verifica della fornitura**

Al termine della installazione della fornitura in oggetto, si procederà a verifica di conformità circa la regolare esecuzione della stessa da parte del Committente.

La verifica sarà eseguita in contraddittorio con l'Impresa. Delle operazioni sarà redatto apposito verbale.

L'avvenuta regolare esecuzione e l'emissione del certificato di verifica di conformità favorevole delle apparecchiature non esonera l'Impresa dalle responsabilità di cui agli artt. 1667 e 1669 codice civile.

Nell'ipotesi in cui la verifica abbia esito negativo, il Committente, ferma restando l'applicazione delle penali e dell'incameramento della cauzione, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Durante le operazioni l'Impresa dovrà, a sua cura e spese, mettere a disposizione dell'incaricato gli operai e i mezzi d'opera che gli saranno richiesti per l'effettuazione di saggi, controlli e verifiche, nonché eseguire tutte le opere, anche di carattere provvisoria, che verranno disposte dall'incaricato della verifica per accertare la perfetta e fedele esecuzione della fornitura. Saranno pure a carico dell'Impresa tutte le conseguenti opere per ripristinare le parti della fornitura, che saranno state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'Impresa non ottemperi a siffatti obblighi, l'incaricato disporrà che si provveda d'ufficio e che si deduca la relativa spesa dal residuo credito dell'Impresa verso il Committente.

## **Art. 14**

### **Garanzie**

L'Impresa ha prestato cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del d.lg. 163/2006 e s.m.i. mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla compagnia di assicurazione /banca dell'importo di €..... pari a quanto richiesto in considerazione del ribasso di aggiudicazione ovvero pari al 50% del ribasso di

aggiudicazione essendo l'impresa in possesso della certificazione di qualità.

La predetta polizza risulta conforme agli schemi previsti dal D.M. n. 184/2004.

L'appaltatore garantisce espressamente che le forniture sono esenti da vizi che ne diminuiscono il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'impresa anche per il fatto del terzo, intendendo il Committente restare estraneo ai rapporti tra l'impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

Resta convenuto ed accettato che l'impresa è tenuta a fornire garanzia e gratuita manutenzione per la durata di ..... a decorrere da.....

A tale riguardo, resta inoltre inteso e confermato che tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione, ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio del Committente, saranno eseguiti direttamente dal Committente stesso addebitandone la spesa all'impresa appaltatrice inadempiente ove questa non provvedesse nei termini che le verranno prescritti.

### **Art. 15** **Riserve dell'impresa**

Le osservazioni, contestazioni e richieste che l'Impresa intenda formulare durante il corso delle forniture, o quelle che si riferiscano a fatti risultanti dal conto finale o dalla regolare esecuzione delle forniture, dovranno essere iscritte sui documenti contabili entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni dal fatto e/o evento che ne costituisce causa, dovranno essere motivate e corredate dall'indicazione dettagliata dei fatti e/o eventi che ne costituiscono causa, e quantificate dettagliatamente.

Sulle riserve il Committente esprimerà il proprio parere entro due mesi dalla data del certificato di verifica della conformità.

### **Art. 16** **Recesso**

Il committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata A.R..

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

In caso di recesso del Committente, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente fornito ed eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi.

L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora, durante l'esecuzione della fornitura, taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Committente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

## **Art. 17**

### **Risoluzione**

Oltre alla ipotesi prevista e disciplinata al precedente art. 5, in caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato dal Committente per porre fine all'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., il Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso abbiano a verificarsi gravi inadempienze dell'Impresa nei confronti degli obblighi contrattuali quali, a puro titolo di esempio ma non esaustivo della casistica, un ritardo rispetto al programma delle forniture superiore a 30 giorni, la manifesta negligenza o imperizia nella conduzione degli stessi, il mancato rispetto delle disposizioni impartite dal Committente o dal Direttore dell'esecuzione, il mancato rispetto delle norme di sicurezza ai sensi del D.lg. 81/2008, la perdurante e ingiustificata assenza del responsabile della fornitura, ecc., il contratto, senza che vi sia luogo a procedere in giudizio o a diffida, si intenderà automaticamente risolto a semplice comunicazione formale a mezzo di lettera raccomandata A/R, da parte del Committente e senza che l'Impresa possa far ricorso a qualsiasi forma di tutela e, al contempo, sarà facoltà del Committente escutere la cauzione in base a quanto previsto dall'art. 18 del presente contratto.

Nei casi di verifica di conformità della fornitura ed accettazione della stessa, la risoluzione del presente contratto si verifica di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., mediante unilaterale dichiarazione del Committente, da comunicarsi all'Impresa mediante lettera raccomandata a.r..

## **Art. 18**

### **Riconsegna della fornitura parzialmente eseguita**

Ove si verificassero le circostanze di risoluzione del contratto ovvero il Committente decidesse di recedere dal presente contratto, la riconsegna della fornitura alla committenza sarà preceduta dal Verbale dello stato della fornitura, da redigersi in contraddittorio con l'Impresa. Nel caso che la stessa, regolarmente convocata, non intervenga, il Verbale sarà redatto a richiesta del Committente, da un rappresentante del Committente stesso con l'assistenza di un perito e di un testimone da scegliersi fra le persone estranee all'appalto.

Ad avvenuta riconsegna delle opere, si darà corso al conto finale delle forniture eseguite. Il corrispettivo sarà determinato sulla base dei prezzi unitari descritti nel capitolato tecnico. Da esso verrà detratto l'eventuale maggiore onere che il Committente dovesse subire in conseguenza della forzata risoluzione o del recesso dal contratto.

## **Art. 19**

### **Divieto di cessione del contratto o del credito**

E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti all'Impresa stessa dal presente contratto e di conferire procure all'incasso (eventuale).

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma 1 e 2 il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **Art. 20**

### **Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto e che non dovessero essere definite bonariamente saranno deferite



al Giudice Ordinario. In tal caso sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 21**

##### **Consenso al trattamento dei dati**

L'Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte del Committente ai sensi della Legge n. 196/2003, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

#### **Art.22**

##### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico dell'impresa, a termini della vigente normativa, tutte le spese inerenti al presente contratto (copia, stampa, spese di bollo, registrazione fiscale dell'atto, ecc.) e quelle susseguenti che saranno necessarie per la gestione amministrativo-contabile della fornitura, nessuna spesa esclusa od eccettuata.

Ai fini fiscali, il presente contratto sarà registrato a termini del Decreto del Presidente della Repubblica 26/4/1986, n.131, mentre in materia di obblighi fiscali, le parti esplicitamente accettano le norme vigenti ed in particolare quelle sancite dal D.P.R. 633/72 e s.m.i., concernente l'istituzione e la disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

#### **Art. 23**

##### **Clausole di salvaguardia**

Per tutto quanto non espressamente previsto e ove non in contrasto, le parti di comune accordo rinviano alla normativa di settore.

Per il Co.Tr.A.B.

Per l'impresa